

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– SEDE DI ROMA

(NRG 8898/2019; Sez. III° BIS; CC 5.11.2019)

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- **Dr.ssa UMMARINO VALENTINA**, nata a Napoli il 21.2.1976 CF
MMRVNT76B61F839T e residente in Via Domenico Modugno n. 102
ROMA – 00125 -

- **Dr.ssa MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA
– 00144 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

- 1) del Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato
elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non
include la ricorrente (Doc.1);
- 2) della Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della
valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e
non comunicata (Doc.2);

3) del Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3);

4) dei Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**NONCHE' CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
CON RISERVA,**

6) della **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato la prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente**, e comunicata con PEC del 10.10.2019 (Doc.13);

7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia *in parte qua* ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.

**1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4
DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE
PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA.
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.**

Durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 **il Presidente della Commissione esaminatrice**, su sollecitazione di alcuni candidati, si è allontanato dall'aula d'esame per reperire il testo del **Regolamento Europeo n. 679/2016** (in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali) oggetto della traccia del compito assegnato ed ha fatto poi rientro per **distribuire le fotocopie del Regolamento ai numerosi candidati** che ne avevano fatto richiesta per svolgere la prova d'esame.

Con tale condotta posta in essere in dispregio delle prescrizioni del Bando che vieta la distribuzione di testi normativi nel corso della prova il Presidente della Commissione esaminatrice **ha avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della *par condicio* tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

**2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994
N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ,
ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica della prestazione culturale del candidato con correlato voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui peraltro lo stesso punto ha un peso diverso a seconda della **SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Doc.3).

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione **ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia** di entrambe le prove con il risultato che **le pagine** del singolo elaborato scritto al momento della valutazione **non solo non si trovavano (più) nell'ordine** con il quale erano state scritte dalla ricorrente **ma risultavano inframezzate da pagine della brutta copia** (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9), con conseguente **arbitrarietà, irragionevolezza e irrazionalità** del giudizio di valutazione della prova scritta della

Commissione che è si è formato su un **compito diverso** da quello redatto dalla ricorrente.

* * * * *

2. Con PEC del 26.9.2019 (Doc.11) la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 25 Legge n. 241/1990 **l'ostensione** della graduatoria finale del Concorso, dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale e dei contratti di lavoro stipulati con i vincitori del concorso.

Con PEC del 30.9.2019 (Doc.12) il MIUR ha comunicato che *“ad oggi non è stato emanato alcun decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso”* e si è riservato di evadere la richiesta di accesso all'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale.

* * * * *

3. Con successiva **PEC del 10.10.2019** il MIUR ha quindi trasmesso alla ricorrente copia della **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato e superato la prova orale (Doc.13).

Si rende pertanto necessario impugnare con i motivi aggiunti tale Graduatoria di merito **nella parte in cui non ricomprende la ricorrente** e ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono

atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo giacché si tratta della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale del concorso che il MIUR ha adottato a seguito del completamento delle prove orali.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che si appalesano certamente “*meritevoli di approfondimento*” ai fini dei provvedimenti cautelari richiesti (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

1. Quanto al *periculum*, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non dell'intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE per specifici profili di illegittimità** che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e **L'OPERATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

* * * * *

2. Le prove orali della procedura concorsuale sono **terminate** e la Commissione esaminatrice ha predisposto la **graduatoria di merito** contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato e superato la prova orale (v. Doc.13).

Nel bilanciamento degli interessi in conflitto la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ritiene che **dalla esclusione dalle prove derivi al candidato un DANNO GRAVE ed IRREPARABILE** mentre dalla ammissione con riserva alla prova non deriva per l'amministrazione alcun pregiudizio in concreto (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre

2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003;
CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA
Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).

* * * * *

3. A fronte della conclusione della prova orale e nelle more del processo le *esigenze* della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante **l'indizione di una sessione suppletiva della prova orale e l'ammissione alla stessa con riserva** (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
Voglia:

1) in via preliminare, sospendere i provvedimenti impugnati *IN PARTE QUA* e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

2) nel merito, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare IN PARTE QUA** i provvedimenti impugnati e **disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Commissione alla luce dei motivi del ricorso **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

11) Richiesta di accesso Avv. Lombardi del 26.9.2019

12) PEC del MIUR del 30.9.2019

13) Graduatoria di merito allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice e comunicata con PEC del 10.10.2019.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 17 ottobre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

Il presente atto è dichiarato dall'Avv. Maurizio Bufalini, che a tal fine lo ha sottoscritto, conforme all'originale trasmesso via fax al codifensore Avv. Maurizio Cecconi che pure lo sottoscrive ai sensi e per gli effetti della legge 7.6.1993 n. 183.

Firenze-Roma, lì 17 ottobre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi